

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A.

1 Premessa

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (la “**Società**” o “**Sat**”) ai sensi dell’articolo 2391-bis codice civile e dell’art. 4 del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento Parti Correlate**”), ha adottato misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
- 1.2 La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata in conformità al Regolamento Parti Correlate dal Consiglio di Amministrazione di Sat in data 30 novembre 2010 previo parere favorevole rilasciato, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Parti Correlate, dal Comitato per il Controllo Interno (come infra definito). La presente Procedura è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2011 assunta in ossequio alle modalità di cui al successivo articolo 13.1.
- 1.3 Sat, come meglio specificato all’articolo 4.1 della presente Procedura, ha deciso di adottare il regime procedurale semplificato per le Società di Minori Dimensioni (come infra definito) così come previsto all’articolo 10 del Regolamento Parti Correlate.
- 1.4 La presente Procedura sostituisce i previgenti “*Principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate*” adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2006.

2 Definizioni e Principi Interpretativi

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare che al plurale.

Amministratori Indipendenti: sono gli amministratori del consiglio di amministrazione di Sat in possesso dei requisiti di cui all’art. 148, comma 3, del TUF (come infra definito) nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce.

Amministratori Non Correlati: sono gli amministratori di Sat diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e successive modifiche e integrazioni.

Comitato per il Controllo Interno: è il comitato per il controllo interno di Sat composto da 3 Amministratori Indipendenti che espleta le funzioni indicate dall’articolo 3 della presente Procedura in conformità a quanto indicato dal Regolamento Parti Correlate.

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: sono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Sat.

Controllo: è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo Societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo Societario, ed il controllo dell'entità a detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo congiunto: è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Funzione Competente per la Singola Operazione: è il soggetto, sia esso singolo o collegiale, cui compete, in base al sistema di deleghe pro-tempore vigente, il potere di negoziare e compiere in nome e per conto di Sat una determinata Operazione con Parti Correlate.

Influenza Notevole: è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente presupposta al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: gli interessi di Parti Correlate in società controllate come meglio definiti all'articolo 12.

Joint venture: è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazioni con Parti Correlate: sono tutte le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Sono comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Maggiore Rilevanza:

- 1 si considerano operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda dell'operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- Indice di rilevanza del Controvalore;
- Indice di Rilevanza dell'Attivo;
- Indice di Rilevanza delle Passività.

- (a) Per Indice di Rilevanza del Controvalore si intende il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) Per Indice di Rilevanza dell'Attivo si intende il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società;

ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore a il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- (c) Per Indice di Rilevanza delle Passività si intende il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- 2 Le operazioni con la società controllante quotata (ove ve ne sia una) o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al punto 1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 3 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal punto 1 che precede, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
- 4 Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del punto 1 che precede e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Operazioni di Importo Esiguo: ha il significato di cui all'articolo 11.1(a) della presente Procedura.

Operazioni di Minore Rilevanza: sono tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle altre operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura ai sensi della Procedura stessa.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria di cui all'articolo 11 della presente Procedura.

Parti Correlate: un soggetto a parte correlata alla Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne a controllato, o e sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il Controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società a una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua Controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Società Collegata: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, Controllata da un'altra entità.

Società di Minori Dimensioni: le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. In ogni caso sono inclusi:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

TUF: è il d. lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato.

- 2.2 Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 2.3 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

- 2.4 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Procedura si applica il Regolamento Parti Correlate.

3 Composizione e Funzioni Del Comitato

- 3.1 Il ruolo che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato viene attribuito al Comitato per il Controllo Interno composto da 3 Amministratori Indipendenti non esecutivi.
- 3.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato per il Controllo Interno sarà composto da Amministratori non Correlati rispetto all'operazione di volta in volta oggetto di esame. Il componente che, rispetto ad un'Operazione con Parti Correlate, non possa essere così definito sarà sostituito, fino alla conclusione dell'operazione e limitatamente ad essa, da un altro Amministratore Indipendente Non Correlato.
- 3.3 Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile sostituire i membri del Comitato per il Controllo Interno in modo tale da garantire una composizione del comitato in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Parti Correlate, o qualora non vi siano Amministratori Indipendenti Non Correlati in grado di procedere alla nomina dei sostituti, la valutazione dell'Operazione con Parti Correlate sarà sottoposta al preventivo parere non vincolante di un presidio alternativo costituito dall'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente, oppure, in subordine, dal Collegio Sindacale oppure in ulteriore subordine, da un esperto indipendente nominato dalla maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati.
- 3.4 Il Comitato per il Controllo Interno avrà in questo contesto i compiti ad esso attribuiti dalla presente Procedura e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
- 3.5 Nell'ipotesi in cui Sat bandisca gare d'appalto anche mediante inviti a presentare offerte per l'esecuzione degli appalti stessi, il Comitato per il Controllo Interno sarà chiamato ad esprimere un proprio parere post aggiudicazione nell'ipotesi in cui la società risultante vincitrice della gara sia una Parte Correlata (direttamente o tramite società controllate) e non sussista alcuna delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 11 della presente Procedura. In tale ipotesi l'aggiudicazione dovrà ritenersi sospensivamente condizionata al rilascio di un parere favorevole da parte del Comitato per il Controllo Interno in merito alla regolarità del processo di assegnazione.

4 Identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Sat ha deliberato di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 10 del Regolamento Parti Correlate alle Società di Minori Dimensioni, pertanto la disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'articolo 5 della presente Procedura si applica anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fatta eccezione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare che sono soggette all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8 della presente Procedura. Restano fermi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza gli obblighi di informativa di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e, a tal fine, la Società dovrà procedere preliminarmente alla classificazione delle Operazioni con Parti Correlate fra Operazioni di Minore Rilevanza e Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 4.2 La Società, sotto la responsabilità dell'Amministratore Delegato, predispone e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate.
- 4.3 I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con la medesima.
- 4.4 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Competente per la Singola Operazione verifica se, sulla base dell'elenco delle Parti Correlate, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.

- 4.5 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Competente per la Singola Operazione in questione comunica alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione i dati sull'operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
- (a) se l'operazione rientra nei casi di esenzione di cui agli articoli 11 e 12 della presente Procedura, diversi delle Operazioni di Importo Esiguo; e
 - (b) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.6 Nel caso in cui, anche a seguito della suddetta verifica, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione non sia certa della riconducibilità dell'operazione alla categoria delle operazioni escluse la valutazione è rimessa al Comitato per il Controllo Interno.
- 4.7 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, la stessa sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato per il Controllo Interno, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Competente per la Singola Operazione.
- 4.8 Il Comitato per il Controllo interno applicherà le previsioni della presente Procedura in conformità ai casi ivi previsti.
- 4.9 Qualora uno o più amministratori del Consiglio di Amministrazione abbiano per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con una determinata Operazione con Parti Correlate, tali amministratori, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, devono darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, ove intenda procedere nell'Operazione con Parti Correlate con detti amministratori, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per Sat di tale decisione.

5 Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza

- 5.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente pro-tempore, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo Interno circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione nonché (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.2 Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato per il Controllo Interno potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
- 5.3 La Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà fornire con congruo anticipo (almeno 7 giorni lavorativi prima della data di approvazione dell'operazione) all'organo competente a deliberare sull'operazione ed al Comitato per il Controllo Interno informazioni complete e adeguate sulle ragioni dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni con indicazione anche della data in cui si intende approvare o assumere l'obbligazione stessa. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Nell'ipotesi in cui Sat bandisca gare d'appalto anche mediante inviti a presentare offerte per l'esecuzione degli appalti stessi e la società risultante vincitrice della gara sia una Parte Correlata (direttamente o tramite società controllate) e non sussista alcuna delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 11 della presente Procedura, la Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà chiedere entro 7 giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione al Comitato per il Controllo Interno di esprimere un proprio parere in merito alla regolarità del processo di assegnazione.
- 5.4 Il Comitato per il Controllo Interno dovrà rendere il proprio parere almeno un giorno lavorativo prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi almeno un

giorno lavorativo prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.

- 5.5 Ove applicabile, il verbale di approvazione dell'operazione recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 5.6 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati a cura dell'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.7 Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, in presenza di un parere negativo del Comitato per il Controllo Interno, qualora l'operazione venga comunque svolta, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel corso del trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

6 Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 6.1 Come anticipato in Premessa e all'articolo 4 della presente Procedura Sat ha deliberato di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 10 del Regolamento Parti Correlate alle Società di Minori Dimensioni; di conseguenza la disciplina delle Operazioni di Minoranza di cui all'articolo 5 della presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fatta eccezione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare che sono soggette all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8 della presente Procedura.
- 6.2 Si precisa che, in ogni caso, continueranno ad applicarsi le disposizioni relative all'informazione al pubblico di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

7 Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza assembleare

- 7.1 La disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'articolo 5 della presente Procedura si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea quando l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare oppure, ove applicabile, debba essere autorizzata dall'assemblea.

8 Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare

- 8.1 Quando l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare oppure, ove applicabile, debba essere autorizzata dall'assemblea si applicherà alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea la seguente procedura:
 - (a) il Consiglio di Amministrazione avrà la riserva di competenza esclusiva e preliminare a deliberare sulle proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare. Si precisa che, in ogni caso, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente articolo 4.9 della presente Procedura;
 - (b) il Comitato per il Controllo Interno composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti Non Correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati dovranno essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi

delegati ed alle Funzioni Competenti per la Singola Operazione incaricate della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;

- (c) l'assemblea dovrà autorizzare o approvare l'operazione previo motivato parere favorevole e vincolante del Comitato per il Controllo Interno sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati. Si segnala che in caso di motivato parere negativo da parte del Comitato per il Controllo Interno (o, in alternativa, da parte degli altri presidi alternativi previsti dall'articolo 3.3 della presente Procedura), il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare di sottoporre all'assemblea la procedura in questione e, di conseguenza, non si potrà dar corso all'operazione stessa;
 - (d) qualora lo ritenga opportuno, il Comitato per il Controllo Interno potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
 - (e) la Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà fornire con congruo anticipo (almeno 7 giorni lavorativi prima della data di approvazione dell'operazione) al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per il Controllo Interno informazioni complete e adeguate sulle ragioni dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni con indicazione anche della data in cui si intende approvare o assumere l'obbligazione stessa. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Nell'ipotesi in cui Sat bandisca gare d'appalto anche mediante inviti a presentare offerte per l'esecuzione degli appalti stessi e la società risultante vincitrice della gara sia una Parte Correlata (direttamente o tramite società controllate) e non sussista alcuna delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 11 della presente Procedura, la Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà chiedere entro 7 giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione al Comitato per il Controllo Interno di esprimere un proprio parere in merito alla regolarità del processo di assegnazione;
 - (f) i verbali di approvazione dell'operazione recheranno un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - (g) il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati a cura dell'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale sull'esecuzione delle suddette operazioni.
- 8.2 Si precisa che, in ogni caso, continueranno ad applicarsi le disposizioni relative all'informazione al pubblico di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate.

9 Operazioni compiute dalle Società controllate

- 9.1 Le Operazioni con Parti Correlate stipulate tramite società controllate (che non siano Operazioni di Importo Esiguo) sono effettuate nel rispetto delle previsioni contenute nel presente paragrafo. Si precisa che ai fini del presente paragrafo si intende società controllata la società controllata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
- 9.2 Fatta salva per quel che riguarda le Operazioni di Maggior Rilevanza l'applicazione dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, per le Operazioni con Parti Correlate stipulate tramite società controllate troverà applicazione una procedura semplificata:
- (a) la società controllata dovrà comunicare tempestivamente al Comitato per il Controllo Interno di Sat (o all'eventuale presidio alternativo) l'intenzione di porre in essere un'Operazione con una Parte Correlata di Sat medesima, fornendo tutti gli elementi utili a esaminare e valutare l'operazione;

- (b) tempestivamente il Comitato per il Controllo Interno di Sat (o l'eventuale presidio alternativo) esprimerà parere non vincolante sull'operazione;
- (c) laddove il parere espresso dal Comitato per il Controllo Interno di Sat (o dall'eventuale presidio alternativo) sia negativo, l'operazione potrà, comunque, essere approvata e posta in essere dall'organo della società controllata competente all' approvazione dell'operazione, secondo le ordinarie maggioranze di legge o di statuto, ferma restando in tal caso l'applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera g) del Regolamento Parti Correlate.

10 Documento Informativo e Informativa

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate.
- 10.2 La Società predispone detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza rilevanti. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura.
- 10.3 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento Parti Correlate.

11 Esenzioni

- 11.1 Oltre che nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, è esclusa l'applicazione della presente Procedura per:
 - (a) le Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo per tali intendendosi le operazioni aventi un valore complessivo di Euro 150.000 ("**Operazioni di Importo Esiguo**");
 - (b) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (c) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. In tal caso, la documentazione predisposta dall'organo competente ad approvare o, comunque, stipulare l'operazione deve presentare oggettivi elementi di riscontro.
- 11.2 L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Sat un'informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle Operazioni con Parti Correlate stipulate ed escluse dall'applicazione della presente Procedura. Resta fermo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate.

12 Esenzione per le Operazioni fra Società Controllate. Criteri per l'individuazione degli Interessi Significativi

- 12.1 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 11 che precede, la presente Procedura non si applicherà alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate. Ai fini della presente Procedura si considerano Interessi Significativi quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Società Controllate o Collegate di Sat che siano controparti di una determinata operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della Controllata o della Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata. A titolo esemplificativo possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata sia (i) un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Sat che della Società Controllata o Società Collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale Controllata o Collegata; (ii) sia titolare nella Controllata o nella Collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati a superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società
- 12.2 Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate.

13 Modifiche della Procedura

- 13.1 Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno in conformità alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate.
- 13.2 La Procedura viene adeguata alle disposizioni derogate ai sensi dell'articolo 4.1 della Procedura entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell' esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come Società di Minori Dimensioni.

14 Disposizioni finali

- 14.1 La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della facoltà di identificare come Parti Correlate soggetti diversi da quelli definiti all'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate, (ii) della facoltà di includere ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza diverse dalle soglie previste nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, (iii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui agli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 nonché delle ipotesi di esenzione ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lett. b) del Regolamento Parti Correlate, (iv) dell'ipotesi di ammettere delibere quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del Regolamento Parti Correlate. La Società ha, infine, ritenuto di avvalersi della procedura semplificata per le Società di Minori Dimensioni.
- 14.2 La presente Procedura è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo internet www.pisa-airport.com alla sezione "*Investor Relations*", fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.
- 14.3 La Procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del TUF.
- 14.4 L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.